

**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**

**SEZIONE SPEC. IMPRESA**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

<b>DOTT. RAFFAELE DEL PORTO</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>DOTT. PAOLO BONOFILIO</b>	<b>GIUDICE</b>
<b>DOTT. STEFANO FRANCHIONI</b>	<b>GIUDICE REL.</b>

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 1732 del ruolo generale dell'anno 2016

vertente tra

**Giovanni Giuseppe Silvestri**

-opponente-

con l'avv. Alessandra Ferrari, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Solferino n. 59, giusta procura a margine del ricorso

e

**Fallimento Penta Servizi s.r.l. unipersonale**

-opposto-

contumace.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con domanda di insinuazione tardiva trasmessa al curatore del fallimento Penta Servizi s.r.l. (fall.n. 107/2015), G.G.Silvestri chiedeva di essere ammesso al passivo di detto fallimento in via privilegiata *ex art. 2751 bis n. 1 c.c.* per l'ulteriore somma di € 1.480,12, sempre a titolo di T.F.R., segnalando di essere stato già ammesso al passivo per € 16.180,11 per lo

stesso titolo, anziché per € 17.660,23 (cifra risultante dal cedolino), per “mero errore materiale” del medesimo ricorrente nella redazione della domanda (tempestiva) di insinuazione.

Il Giudice delegato dichiarava “inammissibile” la domanda, in quanto il T.F.R. risultava già “tempestivamente ammesso”.

Contro tale decisione propone opposizione Silvestri, evidenziando come il credito insinuato con la domanda tardiva fosse integrativo del credito oggetto della domanda tempestiva e non relativo a somma già ammessa.

L’opposizione va rigettata per i motivi che seguono.

Silvestri è stato ammesso al passivo del fallimento per il credito per T.F.R. maturato dal 01.06.2006 al 19.09.2014 per la somma di € 16.180,11 come da domanda.

Con l’insinuazione tardiva *de qua* l’ex dipendente, allegando un proprio precedente errore materiale, ha chiesto l’ammissione dell’ulteriore credito di € 1.480,12, sempre per T.F.R. maturato nel corso del medesimo periodo. Operando tuttavia la preclusione derivante dal giudicato interno formatosi con la prima decisione, la domanda tardivamente trasmessa deve ritenersi inammissibile.

La giurisprudenza è infatti costante nell’affermare l’operatività dell’effetto preclusivo derivante dall’ammissione del credito tempestivamente insinuato nel caso in cui la domanda tardiva si fondi sulla medesima *causa petendi*. Nello specifico, presupposto per l’ammissione tardiva al passivo è che la domanda sia fondata su un titolo diverso, integrante una nuova fattispecie giuridica sostanziale, alla quale si ricollegli un diverso tema di indagine e di

decisione (Cass. civ., 16.09.2011, n. 18962; Cass. civ., 07.12.2011, n. 26377).

In assenza di tale presupposto (il credito vantato con entrambe le insinuazioni ha natura unitaria, essendo costituito dal T.F.R. maturato dal 01.06.2006 al 19.09.2014), l'opposizione va rigettata.

Nulla sulle spese stante la contumacia del Fallimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta da Giovanni Giuseppe Silvestri.

Nulla sulle spese.

Brescia, camera di consiglio del 13.07.2016

Il Presidente